

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE n. 3 del 12/01/2018

Oggetto: Definizione della controversia

c/ POSTEMOBILE S.P.A.

L'anno 2018 addì 12 del mese di GENNAIO, nella propria sede di Via Paolo Lembo 40 – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

| | | Pr. | Ass. |
|-------------------|-----------------|-----|------|
| Lorena Saracino | Presidente | ✓ | |
| Francesco Di Chio | Vice Presidente | ✓ | |
| Felice Blasi | Componente | ✓ | |
| Marigea Cirillo | Componente | ✓ | |
| Elena Pinto | Componente | ✓ | |

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l’art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

VISTA la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data in data 21 novembre 2006, e in particolare l’art.4, c1, lett.e);

VISTA la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori.”

VISTA l’istanza presentata dal Sig.ra

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato sin dai tempi dell’attivazione della sim (gennaio 2015) sull’utenza 3771251929 problemi nell’effettuare e ricevere chiamate e nella navigazione in internet. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento ha chiarito che:



Com. *

di aver contatto più volte il servizio clienti a causa di ciò e che nonostante i disservizi PosteMobile le avrebbe addebitato la somma di € 13,50 non riconducibile ad alcun servizio fornito.

pertanto, formalizzava lettera di messa in mora del 15/10/2015 a firma dell'avv. per ottenere immediato ed efficiente ripristino della linea telefonica oltre al risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

In base a tali premesse, l'utente ha chiesto:

- I. di accertare la responsabilità dell'operatore nell'aver causato il prolungato disservizio;
- II. il rimborso per il prolungato e costante disservizio;
- III. la restituzione delle somme ingiustamente percepite dalla Società.

2. La posizione dell'operatore

Con memorie difensive ritualmente depositate nel presente procedimento, PosteMobile ha chiesto improcedibilità dell'istanza per carenza di legittimazione ad agire nel presente procedimento con conseguente archiviazione dello stesso, in quanto la non è mai stata titolare di una Sim PosteMobile con numerazione n. 3771251929 e che, peraltro, la stessa non ha mai fornito la prova di detta prova titolarità mediante l'allegazione del relativo contratto di abbonamento.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie e dell'audizione delle parti, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

In via preliminare e assorbente del merito si osserva che, come chiarito dall'Operatore l'istante non risulta titolare del numero della Sim oggetto dell'istanza di definizione.

Peraltro nel corso del procedimento tale circostanza non risulta contestata da parte istante, né tantomeno risulta prodotto contratto di abbonamento o altra documentazione attestante la titolarità della *usim* di cui si discute da parte della

In considerazione di quanto precede, le domande sub I) e sub II) e sub III) non possono trovare accoglimento.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa e dalle risultanze istruttorie, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

l'archiviazione del presente procedimento e la compensazione delle spese, ex art. 20, comma 3 del Regolamento adottato con delibera 173/07/Cons..

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Il responsabile del procedimento
(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente
(Dott.ssa Lorena Saracino)

Com. *

La presente copia composta di n° 02 (due) pagine è conforme all'originale esistente agli atti di questo Ufficio.



La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi